

L. 15 luglio 1966, n. 604 [\(1\)](#)

Norme sui licenziamenti individuali.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1966, n. 195.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 [\(3\)](#)

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Art. 2 [\(6\)](#)

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
 2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. [\(7\)](#) [\(8\)](#)
 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'[articolo 9](#) si applicano anche ai dirigenti.
-

[\(6\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 2, L. 11 maggio 1990, n. 108](#).

[\(7\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 37, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

[\(8\)](#) Vedi, anche, l'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23](#).

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 5

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6 [\(15\)](#) [\(17\)](#) [\(18\)](#)

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. [\(14\)](#)

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. [\(16\)](#)

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore [\(19\)](#).

[\(14\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

[\(15\)](#) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 32, commi 2, 3 e 4, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

(16) Comma sostituito dall'[art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 38, L. 28 giugno 2012, n. 92](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 39 del medesimo [art. 1, comma 38, L. n. 92/2012](#).

(17) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo e sulla decorrenza del termine di cui al primo comma del medesimo, vedi l' [art. 39, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#).

(18) Per il tentativo obbligatorio di conciliazione, vedi l' [art. 5, L. 11 maggio 1990, n. 108](#).

(19) Ora tribunale.

Art. 7 [\(21\)](#) [\(23\)](#)

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'[articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'[articolo 3](#), seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'[articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'[articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#). La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di

una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. [\(22\)](#)

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\), c\) ed e\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'[articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

[\(21\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 40, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

[\(22\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 4, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

[\(23\)](#) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23](#).

Art. 8 [\(24\)](#) [\(26\)](#) [\(27\)](#) [\(28\)](#)

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

[\(25\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 3, L. 11 maggio 1990, n. 108](#).

[\(26\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 41](#) (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell'[art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'[art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108](#); degli artt. 2, comma 1, e 4,

comma 1, secondo periodo, della [legge n. 108 del 1990](#); dell'art. 8 della [legge 15 luglio 1966, n. 604](#); nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della [legge n. 108 del 1990](#); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con [D.P.R. 9 aprile 2003](#) (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con [Comunicato 9 maggio 2003](#) (Gazz. Uff. 9 maggio 2003, n. 106). Con [Comunicato 14 luglio 2003](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il suddetto [D.P.R. 9 aprile 2003](#) non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

(27) La Corte costituzionale, con [sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 44](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(28) La Corte, con [sentenza 20-23 aprile 1998, n. 143](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, come modificato dall'art. 2 della [legge 11 maggio 1990, n. 108](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, della Costituzione.

Art. 9

L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10 [\(30\)](#) [\(31\)](#) [\(32\)](#)

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

(30) A norma dell'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'[Allegato 1](#) allo stesso decreto, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 10, 11, comma 2, 12, 13 e 14 del presente provvedimento.

(31) La Corte costituzionale, con [sentenza 29-gennaio 4 febbraio 1970, n. 14](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della presente legge; con [sentenza 22-28 novembre 1973, n. 169](#), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli apprendisti dalla sfera di applicabilità degli [artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della presente legge](#); con [sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 189](#) (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di

impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di cui all'[art. 9 della presente legge](#) quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo; con [sentenza 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 1987, n. 15 - Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della presente legge al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; con [sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 1991, n. 6 - Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della presente legge al personale navigante delle imprese di navigazione aerea.

[\(32\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 27 novembre-4 dicembre 2000, n. 541](#) (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Cost.

Art. 11 [\(38\)](#)

[Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9. [\(34\)](#) [\(33\)](#)]

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge. [\(36\)](#) [\(37\)](#)

[\(33\)](#) Comma abrogato dall'[art. 6, comma 2, L. 11 maggio 1990, n. 108](#).

[\(34\)](#) La Corte costituzionale aveva dichiarato: a) con [sentenza 5-14 luglio 1971, n. 174](#) (Gazz. Uff. 21 luglio 1971, n. 184) e con [sentenza 27 giugno 1986, n. 176](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 1986, n. 34 - Serie speciale), l'illegittimità costituzionale dell'originario primo comma nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; b) con [sentenza 11-18 giugno 1986, n. 137](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 1986, n. 30 - Parte speciale), l'illegittimità costituzionale dell'originario articolo nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

[\(36\)](#) Per la disciplina da applicare alla riduzione del personale, vedi l' [art. 24, L. 23 luglio 1991, n. 223](#).

[\(37\)](#) In materia previdenziale, vedi l' [art. 6, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791](#).

[\(38\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'[art. 30, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198](#).

Art. 12 [\(39\)](#)

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 13

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
